



## **Pensione Quota 102**

**LA PENSIONE QUOTA 102 E' STATA IN VIGORE FINO AL 31/12/2022.**

**Attenzione: Coloro che entro la scadenza hanno maturato i requisiti, possono richiederla anche successivamente. Dal 2023 è in vigore la “Pensione Quota 103” o *Pensione Anticipata Flessibile***

### **Che cosa è**

Una prestazione pensionistica “sperimentale” per coloro che dal 1/1 al 31/12/2022 maturano i requisiti previsti dalla legge di bilancio 2022 (Legge 234/2021, art. 1, c. 87).

### **A chi spetta**

Possono accedere: lavoratori Dipendenti e lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) iscritti all'AGO ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall'INPS, nonché ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

Non può richiederla il personale appartenente alle Forze armate, il personale delle forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza.

### **Requisiti e condizioni**

- È richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
- Età anagrafica non inferiore a 64 anni.
- Anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.
- Chi matura i requisiti entro il 31/12/2022 può richiederla anche successivamente.
- Dal 1/1/2019 al 31/12/2021 è stata in vigore la “quota 100”, con lo stesso meccanismo di funzionamento, ma diverso requisito di età (62 anni). Chi ha maturato i requisiti entro il 31/12/2021 può ancora richiedere la prestazione.
- Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione effettiva.
- Ai fini della maturazione del diritto a pensione, i periodi oggetto di riscatto sono considerati nella loro collocazione temporale, esplicando effetti giuridici come se fossero stati tempestivamente acquisiti alla posizione assicurativa dell'interessato.

- Il requisito contributivo può essere perfezionato, su domanda dell'interessato, anche cumulando periodi cumulati in più gestioni (salvo che già si percepisca una pensione diretta da tali gestioni);
- L'assegno ordinario di invalidità, non può essere trasformato in pensione di anzianità, e dunque neppure in pensione anticipata quota 102 (o quota 100). I titolari di assegno ordinario di invalidità i quali, abbiano maturato entro il 31 Dicembre 2021, o maturino entro il 31 Dicembre 2022 i requisiti previsti per questa pensione anticipata, possono conseguirla a condizione di cessare la titolarità dell'assegno ordinario di invalidità.
- Incumulabilità ed incompatibilità:
  - La pensione Quota 102 (e quota 100) non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all'estero, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Tale incumulabilità si applica fino alla maturazione del requisito anagrafico di età per la pensione di vecchiaia.
  - È cumulabile con i redditi di Lavoro Autonomo e da Collaborazione Coordinata e Continuativa del personale Medico ed Infermieristico che ha ricevuto incarichi straordinari in occasione dell'emergenza Coronavirus.
  - L'INPS, con Circolare 117/2019, ha specificamente elencato i redditi per i quali è ammessa la cumulabilità con la Pensione Quota 102 (e quota 100):
    - indennità percepite dagli amministratori locali e, più in generale, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive;
    - redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione o in relazione alla qualità di socio che partecipa con capitale senza espletare attività lavorativa. In tali casi si considera il reddito conseguito come reddito da capitale e, quindi, cumulabile con la prestazione pensionistica;
    - compensi percepiti per l'esercizio della funzione sacerdotale;
    - indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace;
    - indennità percepite dai giudici onorari aggregati;
    - indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice tributario;
    - indennità sostitutiva del preavviso in quanto ha natura risarcitoria e non retributiva;
    - redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private;
    - indennità percepite per le trasferte e missioni fuori del territorio comunale, i rimborsi per spese di viaggio e di trasporto, spese di alloggio, spese di vitto che non concorrono a formare il reddito imponibile ai sensi del TUIR;
    - indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.

## **Decorrenza**

Coloro i quali maturano i prescritti requisiti, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (cosiddetta “finestra”).

Per i lavoratori dipendenti pubblici, il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico si ottiene trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (“finestra mobile trimestrale”). Il personale del comparto Scuola consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° novembre dell’anno di maturazione dei prescritti requisiti.

## **Come fare domanda**

La domanda di pensione può essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato, accedendo al sito con le credenziali SPID:

In alternativa si può fare domanda tramite:

- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato.

## **Link di riferimento**

- INPS, scheda servizio: <https://www.inps.it/prestazioni-servizi/pensione-quota-100>
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Focus Quota 100: <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/previdenza/focus-on/Previdenza-obbligato-ria/Pagine/Quota-100.aspx>

## **Norme di riferimento**

- Legge n. 234 del 30/12/2021: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/31/21G00256/sg>
- D.L. 4/2019, art. 14: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/03/29/19A02239/sg>
- INPS, Messaggio n. 97 del 10/01/2022: <https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&iduni-voco=13671>
- INPS, Circolare n. 10/2019: <https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2010%20del%2029-01-2019.htm&iDDalPortale=&iDLink=-1>
- INPS, Circolare n. 11/2019: <https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2011%20del%2029-01-2019.htm>

- INPS, Circolare n. 117/2019:  
<https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%20117%20del%2009-08-2019.htm>
- INPS, Circolare n. 38/2022:  
<https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13749>

Scheda aggiornata al 27 02 2023 M.S.

Scheda